



COMUNE DI CASALEONE

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

LAVORI PUBBLICI GESTIONE PATRIMONIO MANUTENTIVO Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA

DETERMINAZIONE N. 80 del 20-03-2019

Reg. Settore 24

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CASALEONE CIG: 78413094E3

Premesso

- che dal 2015 l'Amministrazione Comunale di Casaleone ha presentato alle Istituzioni competenti progetti per interventi di adeguamento alle normative antincendio, efficientamento energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche per la Scuola Primaria di Casaleone "Don Lorenzo Milani" e la Scuola Primaria di Sustinenza "San Giovanni Bosco" al fine dell'ammissione a contributi pubblici;

- che a seguito presenza istanza di finanziamento in adesione al bando regionale approvato con D.G.R.V. n. 158 del 10/02/2015 il Comune è stato ammesso al finanziamento per entrambi gli interventi - € 630.264,00 per "Don Lorenzo Milani" ed € 603.722,48 per l'Istituto "San Giovanni Bosco", ma lo scorrimento della graduatoria per la concreta erogazione del contributo – da ultimo D.G.R.V. n. 579 del 28/04/2017 – non ha consentito l'accesso ai fondi, risultati incapienti per finanziare tutti gli interventi ammessi in ambito regionale;

- che nell'anno 2018 è stata inoltrata alla Regione Veneto nuova istanza per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani annuali (L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale 03/01/2018);

-che con nota datata 19.11.2018, prot. n. 469439, la Direzione Unità Organizzativa Edilizia Pubblica della Regione Veneto ha promosso un piano di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici in relazione ad un imminente stanziamento finanziario statale destinato ad interventi su edifici di proprietà di Comuni, Province e Città Metropolitana di Venezia, dotati di "codice MIUR" ed adibiti ad attività scolastica statale attiva;

- che in data 26/11/2018, con nota prot. n. 11990, è stata inoltrata la domanda per l'inserimento nel Piano e l'ammissione in graduatoria degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio della Scuola Primaria di Casaleone "Don Lorenzo Milani" e della Scuola Primaria di Sustinenza "San Giovanni Bosco", rispettivamente, per la spesa di € 56.000,00 e di € 53.000,00;

Visto

- che il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dal decreto legge n. 91/2018 convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, art. 4 "Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca" prevede la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola;

- che l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) ha proposto di superare la logica delle proroghe di anno in anno ed adottare una pianificazione pluriennale che preveda un progressivo adeguamento alla normativa, stanziando le risorse necessarie per dare credibilità a tale programmazione;

- che nelle more dei riscontri in merito all'ammissione a finanziamento degli interventi di cui trattasi si rende necessario procedere all'affidamento di un incarico professionale per la redazione dei progetti di dettaglio degli interventi e l'istruzione della pratica – Scia antincendio – in osservanza delle disposizioni del D.M. 26 agosto 1992 o delle "Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche" (D.M. 7 agosto 2017), nonché del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

- che peraltro con legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" è stato previsto un fondo destinato ai comuni aventi popolazione fino ai 20.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - articolo 1 comma 107 – che prevede, stante le FAQ pubblicate, possono essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di progettazione da inserire nel quadro economico;

Dato atto che con un provvedimento è stato affidato al Geom. Isalberti Luca, con studio in Casaleone, il servizio di progettazione definitiva, direzione lavori e gestione adempimenti segnalazione certificata di inizio attività per la prevenzione e l'adeguamento alla normativa antincendio per le Scuole Primarie di Casaleone e Sustinenza e per la Scuola dell'Infanzia e l'Asilo Nido di Sustinenza;

Atteso che per la Scuola Media era già stato presentato un progetto dal Professionista dott. Massimo Ragno-Studio Idea S.r.l. di Verona ottenendo dal Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco "nulla osta di fattibilità"/esame progetto in data 04/07/2016 ex art. 3 D.P.R. 151/2011, come da nota del Professionista prot. n. 8897 in data 03/09/2018;

Visto il preventivo di spesa formulato dal dott. Ing. Massimo Ragno, Studio Idea S.r.l. di Verona, in data 21.02.2019, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2073 in data 25.02.2019, in merito allo sviluppo della progettazione (livello definitivo-esecutivo) dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio della Scuola Media, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Visto altresì lo schema di quadro economico dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza antincendio della Scuola Secondaria di I° di Casaleone, protocollo n. 3066 in data 20.03.2019;

Richiamato in merito l'art. 23 "Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi" del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., commi 11 e 12, che prevedono:

“11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.”;

Ravvisata pertanto l'esigenza di implementare l'incarico già svolto in materia da Professionista dello Studio Idea S.r.l., Ing. Andrea Brunelli, con riferimento ai lavori di adeguamento alla normativa antincendio della Scuola Media, giusta determinazione n. 179 in data 20.06.2014 prevedendo lo sviluppo della progettazione antincendio e l'istruttoria delle pratiche da espletare presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, corredata delle procedure di asseverazione e segnalazione certificata inizio attività;

Dato atto che l'importo della prestazione complessiva del servizio tecnico di cui trattasi, come sopra dettagliato, è inferiore alla soglia per l'affidamento diretto di € 40.000 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Verificata l'ammissibilità del criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione dei contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo inferiore a 40.000,00 euro ai sensi dell'art. 95 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

Richiamato l'art. 24 “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici” che prevede

“8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143.

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151”;

Dato atto che le prestazioni relative alla progettazione e direzione lavori, ove non siano espletate da uffici pubblici, sono svolte dai soggetti di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;

Richiamato l'art. 46 “Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria” del Decreto Legislativo n. 50/2016 che prevede che

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla

manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.”;

Visto altresì l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono procedere:

a) all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo fino a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Richiamato l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che prevede che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 1097 del 26/10/2016 di approvazione Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Viste le “Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi generali di affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), n. 973 in data 14 settembre 2016, aggiornata al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018;

Visto in particolare il paragrafo IV “Affidamenti”-1.3- delle Linee Guida A.N.AC. n. 1 – Servizi di ingegneria e di architettura –, relativo agli “Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro”, che prevede:

- “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.”;

- L’affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest’ultimo nonché l’accertamento – effettuato secondo le

modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 – in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice). Nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali.”;

Visti:

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 comma 2 del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante determini di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto;

Dato atto che:

- fine del contratto è l'acquisizione di servizi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria ai sensi dell'art. 31, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., da professionista in possesso di specifiche competenze di carattere tecnico, dotato di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, e salve le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7;

- oggetto del contratto riguarda la disciplina delle predette prestazioni di progettazione di livello preliminare e definitiva con gli elaborati richiesti dalla normativa antincendio, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la Scuola Secondaria di I° di Casaleone;

- forma del contratto - si rinvia all'art. 32 comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 (art. 32 comma 14 che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”);

- clausole essenziali del contratto sono rappresentate dalle disposizioni relative agli impegni contrattuali ed alle garanzie prestate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, con eventuale esonero dalla prestazione di una garanzia/cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo decreto, e richiesta della copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale ai sensi delle Linee Guida A.N.AC. n. 1 e n. 3 e dell'art. 9, comma 4, del D.l. 24/01/2012, n. 1, convertito in L. 24/03/2012, n. 27;

- criterio di selezione dell'operatore economico e dell'offerta è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice che prevede che “gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)” e dell'art. 95 “Criterio di aggiudicazione dell'appalto”, che al comma 4 prevede che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo “c) per i servizi e le forniture fino a 40.000 euro...”;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 2 dicembre 2016, n. 263, “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Ravvisata la necessità di provvedere all'avvio delle procedure a contrattare per l'affidamento dell'incarico con la prenotazione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;

Visto l'articolo 40 "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione", ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale", che prevede che "a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici" e raccordato con l'art. 44 "Digitalizzazione delle procedure" del Codice che rinvia ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché l'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, per la definizione delle modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, ad oggi non ancora adottato;

Atteso che per il servizio in parola non è attiva alcuna convenzione Consip, per cui l'Amministrazione può procedere in modo autonomo nel rispetto del richiamato obbligo dell'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che il Comune di Casaleone ha disposto di avvalersi del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”, giusta deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale n. 114 in data 24.09.2018, con registrazione ed abilitazione da parte di Arca Lombardia con decorrenza dal 30.01.2019, pertanto procederà in forma autonoma all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui trattasi;

Ritenuto, in ottemperanza all'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, di procedere all'affidamento diretto con presentazione di offerta in “Sintel”, piattaforma telematica di e-Procurement della Regione Lombardia;

Richiamata la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 03.11.2010 “attuazione dell'art. 1, comma 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266 per l'anno 2011”, la quale prescrive la obbligatoria acquisizione del CIG (codice identificativo di gara) in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta, mentre l'obbligo di versamento della relativa contribuzione da parte delle stazioni appaltanti interessa l'attivazione di procedure di selezione del contraente per i lavori, servizi e forniture di importo complessivo superiore a € 40.000,00;

Visti l'art. 3 della Legge n. 136/2010, modificata ed interpretata dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e la determinazione A.N.AC. n. 556 del 31/05/2017 che aggiorna la determinazione n. 4/2011 alle disposizioni del D. Lgs. n. 56/2017;

Richiamata altresì la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 1174 del 19.12.2018 attuazione dell'art. 1, comma 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266 per l'anno 2019”, la quale stabilisce gli importi di contribuzione da versare a favore della stessa Autorità, in rapporto all'entità dell'appalto;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visti i Decreti del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 e del 25 gennaio 2019 con i quali è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, rispettivamente al 28 febbraio 2019 ed al 31 marzo 2019;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 24/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato presentato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 18/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 18/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato adottato lo schema del bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, e, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento Tecnico al Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e documenti allegati;

Richiamato il Decreto prot. n. 2338 in data 01/03/2019 con il quale il Sindaco ha individuato il Segretario Generale quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici per il mese di marzo 2019;

Visto, inoltre, il Decreto prot. n. 13177 in data 31/12/2018 con il quale il Sindaco ha individuato l'Istruttore Direttivo Dott.ssa Roberta Farinazzo, quale Responsabile del Settore Economico-Finanziario,

DETERMINA

- 1. Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di assumere** determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di affidamento a professionista abilitato, in possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali funzionali al corretto espletamento delle prestazioni assegnate, ai sensi dell'art. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e delle Linee Guida A.N.AC. n. 1, con presentazione di offerta "Sintel", piattaforma telematica di e-Procurement della Regione Lombardia dell'incarico di progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza antincendio della Scuola Secondaria di I° di Casaleone (> 100 persone);
- 3. Di dare atto** che la richiesta di offerta CPV M.71.12.10 71300000-1 Servizi di ingegneria CPV principale PROFESSIONI REGOLAMENTATE DESCRIZIONE - PRO.06.04.01.08.E20 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, SU EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI, sarà inserita in "Sintel", piattaforma telematica di e-Procurement della Regione Lombardia, cui il Comune di Casaleone ha aderito giusta deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale n. 114 in data 24.09.2018, con registrazione ed abilitazione di Arca Lombardia con decorrenza dal 30.01.2019, pertanto procederà in forma autonoma all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui trattasi;
- 4. Di approvare** la documentazione amministrativa allegata, come di seguito elencata: a) disciplinare sintetico di procedura ed allegati; b) Documento di gara unico europeo (DGUE) con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione relativa al possesso dei requisiti generali art. 80 del codice e di idoneità professionale (iscrizione albo professionale ed iscrizione nell'Elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 139 dell'8 marzo 2006 come Professionista antincendio) art. 83 co. 1 lett. a) del codice dei contratti pubblici c) Curriculum professionale; d) dichiarazione sostitutiva insussistenza cause inconfiribilità/incompatibilità; e) Offerta economica;

5. Di approvare con successivo atto lo schema del disciplinare di incarico professionale e dichiarazione sostitutiva-tipo relativa all'insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interesse rispetto all'assunzione dell'incarico, previsti in particolare dal D. Lgs. n. 39/2013 e dall'articolo 24, comma 7, del decreto legislativo 50/2016 ss.mm.ii. (divieto di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici, nonché di eventuali subappalti o cottimi);

6. Di prenotare l'impegno di spesa corrispondente allo stanziamento di complessivi € 13.000,00, a valere sul codice di bilancio 1.03.02.11, cap. 1104 denominato "Incarichi professionali OO.PP. messa in sicurezza – art. 1 comma 107 L. 145/2018" in conto competenza del bilancio di previsione 2019-2021, esigibilità anno 2019, che presenta una congrua disponibilità, con impegno a definire la procedura di affidamento mediante piattaforma telematica, con acquisizione della documentazione amministrativa ed economica richiesta;

7. Di dare atto che, in base alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), è necessario procedere all'acquisizione del C.I.G. (codice identificativo di gara), che per la procedura e l'importo a base di gara di cui trattasi è 78413094E3;

8. Di evidenziare inoltre che, secondo quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 1174 del 19.12.2018 attuazione dell'art. 1, comma 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266 per l'anno 2019", la procedura in oggetto è esente dal contributo da versare a favore dell'Autorità;

9. Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

10. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità contabile finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

11. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi e altresì sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti dei dirigenti", "Bandi di gara e contratti", sotto-sezione "Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi", ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.;

12. Di dare atto che Responsabile del procedimento di cui trattasi è il Segretario Comunale, Responsabile pro tempore del Settore Lavori Pubblici-Patrimonio e che per la fase successive relative alla progettazione ed esecuzione sarà individuato, con successivo provvedimento, tecnico di supporto al R.u.p.;

13. Di dare atto che il presente provvedimento conforme alle normative vigenti, idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi; l'istruttoria compiuta pertanto regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del vigente Regolamento di contabilità e dei controlli interni, ed in particolare di regolarità amministrativa.

Il Responsabile

F.to Mazzocco Chiara

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 21-03-2019.

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 74 del 21-03-2019 a Competenza CIG 78413094E3		
Missione Programma 5° livello 01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		
<i>Capitolo 1104 Articolo</i> INCARICHI PROFESSIONALI OO.PP. MESSA IN SICUREZZA - ART. 1 C. 107 L. 145/2018		
<i>Causale</i>	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
<i>Importo</i>	2019	€ 13.000,00

Il Responsabile
F.to Farinazzo Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI CASALEONE li

L' INCARICATO
F.to Mazzocco Chiara